



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 65 del 28.12.2018

Oggetto:	Copertura a tempo determinato posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D - Pos. ec. 1 mediante utilizzo temporaneo di lavoratori a tempo parziale di altro ente (art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.). Periodo: 01/01 - 31/12/2019.
----------	--

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **12.30**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Porcu Mauro	Sindaco	X	
Monagheddu Vincenzo	Vice-Sindaco	X	
Flore Stefano	Assessore	X	
Sanna Elena	Assessore	X	
		4	0

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali fossero o meno soggetti, nel corso del 2015, al patto di stabilità interno;

- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Preso atto, in particolare, che l'art. 1, c. 762, della citata L. n. 208/2015, aveva confermato anche per il 2017 le disposizioni in materia di personale, riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, ovvero comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (Comune di Tadasuni);

Dato atto che la disciplina *de qua* è vigente anche nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

Evidenziato che nella dotazione organica dell'ente è previsto n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, part time 18h e indeterminato, il quale è stato ricoperto, fino alla data del 31/12/2018, dall'Ing. Alessandro Fadda, assunto mediante utilizzo temporaneo di lavoratori a tempo parziale di altro ente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Evidenziato che, fino alla data odierna, non è stato possibile reperire apposita figura professionale da altro ente, disposta ad assumere l'incarico presso questo ente;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Visto l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: *"I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*;

Dato atto che:

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa *de qua*, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso altro comune, per la durata presunta di mesi 12, in attesa dell'eventuale copertura del posto a tempo indeterminato;
- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate a n. 12 ore settimanali, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione;
- come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, *"il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78"*;
- tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;
- il citato art. 1, comma 557 (e conseguentemente il citato art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000), si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l'applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;

Evidenziato che è necessario ed urgente garantire la copertura del posto di cui trattasi, mediante utilizzo temporaneo di n. 1 lavoratore, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Considerato che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente in dotazione organica, ai sensi della disciplina *de qua*;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come successivamente integrato e modificato, il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) - limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) - limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage, etc.), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Comune di Tadasuni pari a € 31.887,51);

Evidenziato, in particolare, che:

- per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015 (Comune di Tadasuni), il parametro temporale di riferimento su cui computare il limite di spesa complessiva del personale è l'anno 2008 e che tale limite è pari a € 180.068,37;

- per quanto concerne il limite di spesa per il lavoro flessibile (€ 31.887,51 - anno 2009), l'ente è in grado di rispettare tale limite, in considerazione del fatto che la spesa complessiva presunta da sostenere nel corso del 2019 è pari a € 31.426,97 (*al netto degli oneri contrattuali*), determinata come appresso:

- € 18.134,98 (compresa indennità P.O.) - **Istruttore Tecnico Direttivo - Cat. D1** - in regime di part time 12 h settimanali

- incarico ex art. 92, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo: 01/01 - 31/12/2019;

- € 5.108,13 - **Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C1** - in regime di part time 12 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo: 01/01 - 30/06/2019;

- € 5.359,33 - **Istruttore - Agente di Polizia - Cat. C1** - in regime di part time 6 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo 01/01 - 30/06/2019;

- € 3.700,85 - **Istruttore Finanziario Direttivo - Cat. D1** - in regime di part time 3 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo: 01/01 - 31/12/2019;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Preso atto che:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;

- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, in quanto la spesa complessiva è pari a € 180.068,37;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29, del 28/1/2016, è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2016/2018, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50, del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2018, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30/5/2018 si è provveduto all'approvazione del piano degli obiettivi da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa e al segretario comunale per l'attuazione dei programmi - Anno 2018;

Preso atto, inoltre, che:

- questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2018;

- la presunta spesa annuale di personale, per l'anno 2019, non è superiore alla spesa complessiva del personale per il 2008 (per il Comune di Tadasuni quantificata € 180.068,37);

- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel predisponendo bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Visto il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo *"per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*;

Accertato che, di fatto, l'assunzione ex art. 92, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa *de qua*;

Acquisita la disponibilità dell'Ing. Alessandro Fadda, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D - Pos. ec. 1, dipendente del Comune di Bidonì, assunto con contratto ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in regime di part time 24h settimanali;

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Bidonì, con nota in data 21/12/2018, prot. n. 3517, reg.ta al prot. n. 2320, in pari data, con il quale il lavoratore viene autorizzato a prestare la propria attività lavorativa presso questo ente per n. 12 ore settimanali

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione Commissario Straordinario n. 27, del 03/04/2015 e ss.mm.ii. ;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);
- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di impartire gli opportuni indirizzi, al Responsabile del Servizio Personale, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per provvedere alla copertura a tempo determinato, per la durata di n. 12h settimanali, del posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., mediante utilizzo temporaneo dell'Ing. Alessandro Fadda, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D - Pos. Ec. 1, dipendente del Comune di Bidonì, assunto con contratto ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in regime di part time 24h settimanali, con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2019;

Di dare atto, infine, che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al **31/12/2019**, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere organizzativo;
- il Comune di Tadasuni si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto, ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia, in particolare, nell'ipotesi in cui l'ente proceda a ricoprire il posto vacante, con contratto part time (18h settimanali) ed indeterminato, mediante mobilità obbligatoria o volontaria, ai sensi, rispettivamente dell'art. 34bis e 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 o mediante concorso pubblico e/o utilizzo di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti di altri enti, in caso di esito negativo del procedimento di mobilità;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Istruttore - Cat. D1;
- la spesa complessiva presunta di **€ 18.134,98**, derivante dal presente atto deliberativo, verrà imputata al Cod. 1.01.06.01, Bil. 2019;

- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel predisponendo bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 28/12/2018

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Tadasuni 28/12/2018

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 04/01/2019, al 19/01/2019, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 04/01/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 04/01/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura